

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

CIRCOLARE 06/2024 del 18.04.2024

TERZIARIO CONFCOMMERCIO – NOVITA' DELL'ACCORDO DEL 22.03.2024

Il 22/03/2024 Confcommercio imprese per l'Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno sottoscritto il rinnovo del **Ccnl Terziario, distribuzione e servizi**, con decorrenza dal 01/04/2023 per la parte economica e dal 01/04/2024 per la parte normativa, e validità fino al 31/03/2027. In data 28/03/2024, hanno inoltre siglato l'**Accordo Integrativo** all'Accordo del 22/03/2024 che ha, tra l'altro, arrotondato gli importi dei minimi contrattuali.

Va subito evidenziato che l'accordo **amplia la sfera di applicazione del contratto**, con l'introduzione di:

SETTORE	AMBITO
Dark store	Alimentazione
Commercio di prodotti di parafarmacia nell'ambito della distribuzione organizzata	Merci d'uso e prodotti industriali
Noleggino e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware; servizi generali amministrativi presso le università telematiche private; centri assistenza fiscale; aziende servizi marketing operativo	Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone

AUMENTI RETRIBUTIVI

Livello	04/2023	04/2024	03/2025	11/2025	11/2026	02/2027	Totale
Quadro	52,08	121,53	52,08	60,76	60,76	69,44	416,65
I	46,92	109,47	46,92	54,74	54,74	62,56	375,35
II	40,58	94,69	40,58	47,35	47,35	54,11	324,66
III	34,69	80,94	34,69	40,47	40,47	46,25	277,51
IV	30,00	70,00	30,00	35,00	35,00	40,00	240,00
V	27,10	63,24	27,10	31,62	31,62	36,14	216,82
VI	24,33	56,78	24,33	28,39	28,39	32,44	194,66
VII	20,83	48,61	20,83	24,31	24,31	27,78	166,67
OP I cat.	28,32	66,08	28,32	33,04	33,04	37,76	226,56
OP II cat.	23,78	55,48	23,78	27,74	27,74	31,70	190,22

silvia.borgonovo@cifra83.it

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 1 di 3

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

UNA TANTUM

L'accordo prevede, a favore dei lavoratori in forza al **22/03/2024**, la corresponsione di un importo forfettario "Una Tantum" a integrazione di quanto previsto dal Protocollo straordinario 12/12/2022, pari ad € 350,00 sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in **due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025**.

Detto importo:

- è suddivisibile in 15 quote mensili e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed effettivo servizio, compreso nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2023,
- non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il Tfr,
- agli apprendisti è erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al Ccnl 30 luglio 2019,
- è proporzionalmente ridotto nei casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il suddetto periodo.

ASSORBIMENTI

Gli importi eventualmente **già corrisposti dal 1° gennaio 2022**, a titolo di **futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali** vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni della una tantum e dovranno quindi essere considerati assorbibili fino a concorrenza. L'accordo integrativo ribadisce che l'anticipo mensile e l'una tantum stabiliti dal Protocollo 12 dicembre 2022 NON possono essere assorbiti dagli aumenti previsti da aprile 2024 a febbraio 2027 né dall'una tantum prevista a luglio 2024 e luglio 2025 stabiliti dall'accordo 22 marzo 2024. Confcommercio (Nota prot. 2893 del 29 marzo 2024) ha chiarito, in materia di criteri di assorbimento ex art. 216 del Ccnl che, per gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, gli aumenti contrattuali di cui all'art. 213 del Ccnl sono assorbibili in questi casi:

- quando gli aumenti erogati dalle aziende sono previsti come assorbibili da un accordo sindacale;
- **quando gli aumenti erogati dalle aziende siano previsti da atto unilaterale purché espressamente stabilito all'atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.**

PREVIDENZA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

FONDO EST: Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Est, aumenta di **€ 3,00 mensile**.

FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI

L'accordo prevede un contributo da destinare all'Ente Bilaterale territoriale (0,10%, a carico dell'azienda e 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza), per 14 mensilità, comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali.

silvia.borgonovo@cifra83.it

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 2 di 3

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

Qualora l'azienda ometta il versamento delle suddette quote, è dovuto per 14 mensilità l'elemento distinto della retribuzione (non assorbibile, pari allo 0,10% di paga base e contingenza).

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Sono state apportate modifiche alla classificazione del personale. In particolare, sono stati introdotti nuovi profili professionali e ne sono stati eliminati altri. I cambiamenti **si applicano ai dipendenti assunti dal 22 marzo 2024**, mentre per il personale già in forza si rinvia, per eventuali coordinamenti, in sede aziendale. Nel settore **distribuzione del farmaco**, si è convenuto di inserire nel V livello il profilo professionale di allestitore di commissioni nei magazzini d'ingrosso medicinali con l'ausilio di supporti informatici. Con l'Accordo integrativo del 28 marzo si precisa che, ai soli fini delle assunzioni con **contratto di apprendistato professionalizzante**, l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà **dal 1° giugno 2024**. Conseguentemente, fino al 31 maggio e solo per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Sono state definite le **causali** per l'apposizione del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata. La contrattazione di 2° livello potrà individuare **ulteriori causali** e: concordare percorsi di stabilizzazione; verificare che le opportunità di lavoro nei casi suddetti possano anche essere finalizzate a incrementare l'orario dei lavoratori part time; individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni nei periodi interessati dallo svolgimento di tali eventi, compresi tra i 7 giorni precedenti e i 7 giorni successivi agli eventi.

Cordiali saluti

Lo studio